

AFFARI LEGALI

L'uso diffuso dell'intelligenza artificiale apre nuove sfide per i legali che si occupano di IP

AI e deepfake, tempi duri per la proprietà intellettuale

PAGINE A CURA
DI ANTONIO RANALLI

Con l'avanzata dell'intelligenza artificiale, il *deepfake* è dietro l'angolo. Sempre più spesso in rete ci si imbatte in foto, video e audio creati grazie a software di AI che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce. Il Garante per la protezione dei dati personali è già intervenuto al riguardo, mettendo a punto una scheda informativa per sensibilizzare gli utenti sui rischi connessi agli usi malevoli di questa nuova tecnologia, sempre più frequenti, anche a causa della diffusione di app e software che rendono possibile realizzare *deepfake*, utilizzando uno smartphone. Il problema si fa ancora maggiore nel momento in cui si va a ledere anche il diritto d'autore.

«A poco più di un anno dalla prima *release* accessibile al pubblico di ChatGPT, il campo di battaglia in cui i modelli di intelligenza artificiale generativa (Gen AI) sono stati chiamati a difendersi è stato quello del copyright», spiega **Lydia Mendola**, partner dello studio **Portolano Cavallo** ed esperta di Intellectual Property. «In particolare, le regole del diritto d'autore vengono continuamente messe alla prova dalle potenzialità quasi illimitate degli algoritmi creativi. Sono due i temi che da subito si sono delineati come i più controversi nel rapporto tra Gen AI e copyright. In primo luogo, ci si è chiesti se fosse lecito addestrare i modelli di Gen AI con dati, informazioni e contenuti anche protetti dal diritto d'autore, ma senza il consenso dei titolari dei relativi diritti di esclusiva. Da ultimo, nell'Ue, questo tema sembra sia stato parzialmente affrontato dall'*AI Act*. Stando alle notizie trapelate dalla stampa, posto che il testo negoziato non è ancora disponibile, sembra che l'*AI Act* contenga un rinvio alla eccezione del *Text & Data Mining* prevista dall'articolo 4 par. 3 della Direttiva Copyright del 2019. Il riferimento esplicito all'art. 4 fuga, quindi, i dubbi circa la possibilità di utilizzare questa norma a fondamento del diritto dei fornitori di modelli di AI generativa di fare *scraping* anche di materiale protetto da copyright, salvo il caso in cui i titolari dei diritti di esclusiva su detto materiale abbiano espressamente esclu-



Lydia Mendola



Elena Varese



Monica Riva



Anna Gardini



Pierluigi Perri



Antonio Bana



Fabrizio Sanna



Lorenzo Conti

so questa possibili attraverso il corretto esercizio del diritto di opt-out. Un altro punto controverso nel rapporto tra Gen AI e Copyright è quello relativo alla tutelabilità sotto il profilo del diritto d'autore delle opere generate dai modelli di AI. Giudici ed enti amministrativi sono giunti a conclusioni opposte su questo tema. Negli Usa, per esempio, il Copyright Office è in più occasioni giunto alla conclusione che le immagini prodotte dal modello di Gen AI Midjourney non possano facilmente ambire alla tutela autorale, essendo il frutto di un processo decisionale automatizzato dell'algoritmo sotteso al modello di Gen AI, con un minimo contributo da parte del preteso autore. Alla soluzione diametralmente opposta è giunto invece il tribunale di Pechino, con riferimento ad un'immagine generata dal modello «da testo a immagine» messo a punto da Stable AI. La giurisprudenza italiana per il momento si è espressa in merito alla tutelabilità di un'opera ottenuta con l'uso di un software e ha concluso che nei casi di digital art (e, quindi, in via analogica di opere prodotte dalla Gen AI) è necessario uno scrutinio caso per caso, finalizzato a vagliare il tipo e la misura dell'intervento del software, ma soprattutto l'apporto dell'essere umano nell'impartire le istruzioni originarie».

In Italia, la voce di una perso-

na può essere considerata una parte della sua identità e, in alcuni casi, può essere protetta attraverso i diritti IP. «Non esistono precedenti italiani relativi a casi di clonazione della voce attraverso l'intelligenza artificiale, ma vengono in aiuto i casi relativi ai sosia delle celebrità, che hanno riconosciuto tutela ai diritti d'immagine della celebrità medesima», afferma **Elena Varese**, partner di **DLA Piper**. «Tra i diritti d'immagine rientra certamente non solo il ritratto, ma anche la firma e la voce, oltre a qualsiasi elemento che identifichi univocamente la persona (emblematico fu il caso Lucio Dalla, dove furono imitati solo i suoi occhiali e il cappello). Le circostanze e le finalità dell'utilizzo svolgono un ruolo fondamentale. Ad esempio, l'uso della voce di una celebrità potrebbe essere considerato un atto di concorrenza sleale, se la voce nota imitata o generata dall'Intelligenza Artificiale venisse impiegata per pubblicizzare un prodotto. Inoltre, potrebbero verificarsi altre violazioni di diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore nel caso in cui vengano copiate testi delle canzoni di un cantante. Il diritto d'autore non protegge la voce in sé, ma piuttosto l'uso creativo di essa in un'opera specifica (ad esempio in registrazioni audio, annunci pubblicitari o opere audiovisive). Se la voce di una persona fosse associata a un mar-

chio o a un prodotto specifico, potrebbe essere possibile registrarla come marchio sonoro, ma solo se enuncia uno slogan distintivo o una frase celebre. Infine, ai sensi dell'art. 8 c.p.i. i ritratti possono essere registrati solo con il consenso delle persone ritratte e dopo la loro morte, con il consenso del coniuge e dei figli ed in loro mancanza, con quello dei parenti fino al quarto grado. Naturalmente, la voce e il ritratto non possono essere tutelati in caso di parodia o imitazione, perché prevalgono le finalità di libera espressione».

Gli operatori del settore dello spettacolo e dell'editoria temono di venire presto soppiantati da questa tecnologia, mentre gli artisti paventano il rischio di essere clonati digitalmente senza i loro preventivi consensi, come successo recentemente all'attore americano Tom Hanks e al rapper Bad Bunny. «L'AI è uno strumento alleato per lo sviluppo della creatività», sostiene **Monica Riva**, partner del dipartimento di Proprietà Intellettuale di **Legance**. «Nell'industria cinematografica, ad esempio, l'AI consente di automatizzare le fasi della produzione di film ed è in grado di generare immagini «nuove» sulla base dei comandi impartiti dall'utente. Tuttavia, come è già avvenuto negli Usa, c'è il rischio di utilizzi non autorizzati di volti e voci di attori e doppiatori grazie ai pro-

grammi che consentono la creazione di *deepfake* sempre più realistici. In questo contesto, è essenziale che l'applicazione dei sistemi di AI avvenga nel rispetto dei diritti e principi dell'ordinamento giuridico di ogni paese. Negli Usa, la disciplina sul diritto di immagine è basata su leggi statali e non federali e, dunque, il riconoscimento del diritto varia da Stato a Stato. In Italia è invece prevista una disciplina unitaria, armonizzata a livello Ue, che protegge il nome di un individuo, l'immagine e i propri connotati, come diritti della personalità. L'immagine è il tratto idoneo a rappresentare le sembianze e l'aspetto fisico del soggetto, anche se in forma simbolica, in modo da rendere univocamente identificabile la sua personalità. Le norme di riferimento sono l'art. del 10 Cod. Civ., gli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (n. 631/1941), nonché la disciplina privacy che tutela qualunque segno evocativo dell'identità personale di ogni soggetto. Lo sfruttamento dell'immagine avviene sulla base del consenso, che può essere espresso entro certe modalità e limiti. Quando la persona è nota ovvero ricopre un pubblico ufficio, il consenso alla riproduzione dell'immagine non è necessario, purché non siano lesi l'onore, la reputazione e il decoro della persona ritratta».

L'Intelligenza Artificiale

L'Ue ha già varato, primo organismo nel mondo, l'AI Act

(IA) generativa sta indubbiamente mettendo al centro del dibattito il tradizionale concetto di creatività e, conseguentemente, le tipologie di tutela ad oggi conosciute. «Gli interrogativi anche a tale riguardo sono molteplici e non ci sono, allo stato, delle risposte universalmente condivise», sostengono **Anna Gardini e Pierluigi Perri**, Of Counsel di **Chiomenti**. «Tra le varie problematiche vi è sicuramente quella legata al futuro delle professioni intellettuali, che si basano sull'apporto creativo del loro autore. È comprensibile che vi sia il timore di essere in qualche modo «sostituiti» da tale nuova tecnologia. Tuttavia, l'apporto umano e creativo rimane fondamentale e necessario, in quanto i sistemi di AI si «nutrono» degli input forniti loro dagli esseri umani e necessitano altresì di essere «addestrati» da questi ultimi. A questo proposito, è necessario rilevare che il processo di addestramento dell'AI potrebbe rischiare di comportare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui, incluso il diritto d'autore. Questo problema riguarda evidentemente anche il c.d. output, ovvero il contenuto generato dai modelli di AI. È quindi necessario trovare delle modalità di addestramento e realizzazione dei contenuti che siano efficaci, ma allo stesso tempo rispettose dei diritti di proprietà intellettuale altrui e questo lascia evidentemente spazio all'apporto creativo dell'essere umano, che avrà ancora un ruolo preminente nel raggiungimento di tali risultati. L'AI non è infatti, ad oggi, in grado di svolgere questo compito e i suoi output necessitano di un attento controllo da parte dell'essere umano. Altro tema di grande interesse e dibattuto è quello della «paternità» delle opere generate da un sistema di AI: ad oggi sembra prevalere in giurisprudenza e tra gli interpreti l'orientamento secondo cui solo un essere umano può essere ritenuto autore di un'opera dell'ingegno, con la conseguenza che l'opera creata autonomamente dall'AI non dovrebbe potersi ritenere tutelabile tramite il diritto d'autore. Il deepfake è un altro fenomeno che maggiormente sta interessando l'attività del legislatore sotto diversi aspetti. Non bisogna dimenticare che un deepfake costituisce innanzitutto un trattamento di dati personali, dal momento che sia l'immagine sia la voce sono riferiti a una persona fisica identificata. L'AI rappresenta comunque un'opportunità per diversi settori, ma sia per l'Ue che per l'Italia bisogna ancora rafforzare e tutelare una strategia concreta per sfruttarne i vantaggi e risolverne i problemi. «Oggi l'intelligenza artificiale viene anche sfruttata per azioni delittuose a carattere truffaldino poiché i nuovi programmi di sintesi vocale sono così sofisticati che riescono a riprodurre voce, timbro e tono di chiunque



Enrico Comparotto



Ilaria Carli

anche ascoltando un audio di pochi secondi, in un attimo si trascina la vittima nella rete dell'artificio o raggio», dice **Antonio Bana**, partner di **Bana Avvocati Associati**. «Questa prassi viene oggi spesso usata per estorcere denaro: le tattiche possono essere tra le più disperate, ma con un comune filo conduttore: un truffatore veste i panni di un soggetto vicino alla potenziale vittima chiedendo di versare delle somme di danaro. Da un punto di vista penalistico il tema legato all'AI è tanto affascinante quanto potenzialmente pericoloso. Possiamo trovarci di fronte alla perdita di controllo dell'operatore umano (utilizzatore, produttore, programmatore, sviluppatore, ecc.) sul processo decisionale e sul comportamento dell'algoritmo, che potrebbe far saltare i tasselli dei meccanismi imputativi del diritto penale. Siamo di fronte ad un diritto penale fondato sul mancato dominio da parte dell'agente, di un fatto offensivo effettivamente dominabile, il quale rischia di risultare inadeguato laddove tale dominio si venga a perdere e l'autore di chi ha commesso il reato risulterà inevitabilmente essere proprio una macchina! Tra le tante riflessioni che possono sorgere si potrebbe rappresentare la riscontrata difficoltà dell'individuazione del profilo di responsabilità personale nel contesto della produzione dei sistemi di IA, che potrebbe aprire anche uno spiraglio sul ruolo più o meno attivo di una responsabilità amministrativa degli enti nella prevenzione di attività criminali. Ma questo sarà un argomento *de jure condendo* forse non troppo lontano».

L'impetuoso progresso dell'intelligenza artificiale (I.A.) ha generato un'inquietudine diffusa in molti settori in cui l'I.A. ha iniziato a mostrare il suo potenziale. «Nel mondo dell'entertainment, questo sviluppo ha in particolare sollevato due questioni anche giuridiche complesse», dice **Fabrizio Sanna**, partner di **Orsingher Ortu - Avvocati Associati**. «Il tema che si è inizialmente posto all'attenzione è stato quello della protezione delle opere generate dall'I.A. Questa questione è stata almeno provvisoriamente risolta in modo tutto sommato lineare, sulla base dei principi tradizionali e

fondanti della normativa d'autore, limitando la tutela delle opere create «artificialmente» ai soli aspetti ed elementi riconducibili all'input umano e che riflettono la personalità dell'utente-autore.

Persiste invece una seconda questione di notevole rilevanza, inizialmente rimasta in secondo piano e portata di recente in evidenza negli Usa e in Europa dalle proteste e istanze degli autori e interpreti del mondo dello spettacolo. Si tratta dell'impatto dell'IA sulle opere protette che costituiscono parte integrante del set informativo di cui l'IA si serve per allenare i propri algoritmi e generare gli output richiesti, ma che al contempo non sono immediatamente inglobate, e percepibili, nell'opera artificialmente creata. In questi casi, le salvaguardie del diritto d'autore e delle norme in tema di diritti della personalità non sembrano infatti realmente adeguate a tutelare i titolari dei diritti. Potrebbe pertanto rendersi necessaria in futuro l'istituzione di diritti connessi di «seconda generazione» in grado di bilanciare gli interessi coinvolti, considerate anche le ampie facoltà riconosciute agli sviluppatori di I.A. dalla legge di alcuni ordinamenti, tramite le eccezioni c.d. di «text e data mining» in ambito di estrazione di testo e di dati impiegati nell'allenamento dell'IA».

Per **Lorenza Conti**, partner di **Rucellai & Raffaelli** e responsabile del dipartimento di Data Protection e Data Privacy «in Italia abbiamo una importante tradizione giuridica nella tutela dei diritti della persona, così come efficaci strumenti di difesa dei diritti e una grande attenzione da parte dell'Autorità su eventuali abusi della tecnologia in violazione dei diritti della personalità, come dimostrano le recenti istruttorie del Garante per la Protezione dei Dati Personali su applicazioni che usano l'intelligenza artificiale per replicare le voci e le immagini, anche di personaggi famosi (c.d. deepfake). Del resto in Italia l'immagine, così come la voce di ciascun individuo e non solo delle celebrità, godono di specifiche tutele, sia in quanto espressione dei diritti della persona e come tali protetti dal codice civile, sia come dati personali e quindi tutelati dal Gdpr e dal Codi-

ce della Privacy. Inoltre, in taluni casi l'immagine e la voce, ad esempio nel caso di ritratti o rappresentazioni artistiche, possono godere della protezione anche del Diritto d'autore». Nell'ambito della tutela dei diritti IP, come precisa **Michele Franzosi**, partner del dipartimento di IP dello studio, «una delle sfide più grandi introdotte dalle nuove tecnologie riguarda l'utilizzo non autorizzato da parte dell'AI di opere protette dal diritto d'autore. Così, negli Usa, un gruppo di autori ha intentato una class action avverso la società OpenAI, per utilizzo illecito dei loro contenuti per addestrare ChatGPT. La delicatezza del rapporto tra AI e diritti di proprietà intellettuale è ben presente anche al legislatore europeo, che nella proposta di regolamento sull'AI ha inserito obblighi informativi circa i dati di input utilizzati per l'addestramento degli algoritmi».

Nel «Preludio» del libro Vita 3.0, Max Tegmark immagina cosa accadrebbe se le super intelligenze artificiali riuscissero a prendere il sopravvento. L'escalation ipotizzata è impressionante: riprogrammazione totale, supremazia economica, sviluppo di nuove tecnologie, controllo del potere politico. «Sebbene la ricostruzione evocata appartenga alla sfera della sci-fi, è indubbio che la diffusione massiva di chatbot e sistemi di intelligenza artificiale solleciti interventi legislativi volti a disciplinare o almeno ad arginare un ambito che sembra avere implicazioni giuridiche sconfinata», spiega **Enrico Comparotto**, partner di **SLT - Strategy Legal Tax**, «in particolare il ricorso alle tecnologie generative ha dato origine a fenomeni di allarmante impatto sociale quale il deepfake, neologismo scaturito dalla combinazione dei termini fake (falso) e deep learning (metodo di apprendimento profondo delle intelligenze artificiali), comparso per la prima volta su Reddit.com nel 2017. Sono molteplici i settori in cui la rielaborazione manipolatoria di immagini e filmati è stata dettata da scopi illeciti: *deepnude*, distorsione di discorsi politici, finalità denigratorie, diffusione di fake news. Nel nostro ordinamento, oltre alle generali tutele approntate dalla Carta costituzionale, gli strumenti di salvaguardia vanno rinvenuti nei presidi previsti per determinate condotte delittuose (si pensi alla fattispecie del cd revenge porn prevista dall'art. 612-ter del codice penale), nelle norme che inibiscono l'utilizzo illecito dell'immagine altrui o, ancora, nella possibilità di richiedere l'intervento di figure istituzionali, quali il Garante della privacy. Ma, *de iure condendo*, sarà senza dubbio l'entrata in vigore in ambito Ue dell'Artificial Intelligence Act a segnare una svolta, attraverso la categorizzazione dei vari sistemi di AI in base al cd *risk based approach*. Para-

frasando Asimov, «l'intelligenza artificiale non è buona o cattiva in sé: dipende dall'uso che se ne fa».

Sino ad ora, il diritto d'autore è riuscito a sopravvivere alle varie evoluzioni tecnologiche, nonostante l'avvento del digitale abbia inflitto uno scossone particolarmente forte. «I sistemi di intelligenza artificiale generativa, tuttavia, presentano sfide uniche», dice **Ilaria Carli**, Counsel di **RPLTRP legalitax**, «Applicazioni generatrici di immagini, quali *Midjourney* o *Stable Diffusion*, di testi, quali ChatGPT o GPT-4, di codice, come *Copilot*, o infine di audio come *Resemble*, ci hanno ormai abituato a risultati strabilianti: testi, opere letterarie, immagini, voci e suoni del tutto simili a quelli realizzati o propri dell'uomo e della donna. Uno dei primi interrogativi che il giurista si è posto è se le opere generate in via autonoma dai sistemi di intelligenza artificiale possano essere tutelate dalla legge sul diritto d'autore e se sì in che termini. Un altro quesito origina dal fatto che i sistemi di intelligenza artificiale vengono alimentati ed addestrati grazie all'utilizzo di *training data sets*, una mole di dati che spesso comprendono materiali che costituiscono opere dell'ingegno create dall'uomo e come tali protette dalla legge sul diritto d'autore: in questi casi, le operazioni di raccolta dei training data sets e il loro utilizzo ai fini dell'addestramento dei sistemi di AI, senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, sono leciti? Altri interrogativi sorgono poi in merito all'utilizzo di tratti distintivi della persona umana, quali la voce o il volto, come è capitato di recente all'attore americano Tom Hanks, al fine di creare, mediante sistemi di intelligenza artificiale, deepfakes, immagini o suoni cioè in grado di ricreare le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e di imitare fedelmente una determinata voce. Alcuni di questi interrogativi sono attualmente al vaglio delle corti, soprattutto quelle americane, che in alcuni casi hanno anche già raggiunto qualche decisione, ancorché non definitiva. L'Italia offre una protezione simile a quella prevista dal diritto nordamericano sia ai materiali protetti dal diritto d'autore che alle caratteristiche fisiche degli esseri umani. Le difficoltà di natura probatoria, tuttavia, sono le stesse che gli attori stanno incontrando avanti le corti Usa. La sensazione è che la soluzione per garantire un equilibrio tra la protezione dei diritti d'autore e degli altri diritti della personalità e la premiazione degli investimenti nell'ambito dell'IA vada ricercata fuori dalle aule giudiziarie».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it